

All. B)

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

STATUTO

Preambolo

L'istituzione della Città metropolitana di Cagliari porta a compimento il percorso intrapreso nel 2005, con la costituzione volontaria del forum permanente dei Sindaci dell'Area Vasta, quale organismo stabile per la costruzione e il perseguimento di una visione condivisa di sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

La Città metropolitana di Cagliari re-interpreta il sistema urbano e le relazioni tra i territori, impegnandosi a rafforzare i legami di solidarietà tra le proprie comunità, per costruire una società democratica più equa e coesa.

Fonda la propria unicità e capacità competitiva su una pluralità di valori locali (culturali e ambientali) intesi come *comune identità metropolitana*.

Persegue una visione di sviluppo sostenibile, basata sulla promozione delle eccellenze territoriali e sulla valorizzazione del proprio capitale sociale. Concorre a generare nuove opportunità di crescita e attrattività per l'intera isola, l'Italia, l'Europa e l'area Mediterranea.

Si impegna a perseguire il benessere, la salute, la sicurezza e la serenità quotidiani di chi vive, lavora e studia nel territorio metropolitano, costruendo un sistema integrato e accessibile di servizi, infrastrutture e reti, garantendo semplicità nelle procedure amministrative, armonizzazione delle regole, riconoscendo il tempo come valore su cui realizzare adeguate politiche di conciliazione

Adottato con Delibera C. M. n. 1 del 23/05/2016

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

La città metropolitana di Cagliari

1. La Città metropolitana di Cagliari è un ente territoriale d'area vasta costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.
2. Nella Città metropolitana di Cagliari sono rappresentate le comunità locali costituite dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo articolo 2, aventi con il comune capoluogo della Regione rapporti di stretta integrazione territoriale, economica, civile e sociale.
3. La Città metropolitana di Cagliari informa la propria azione di governo ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia ed assicura pari rappresentanza tra donne e uomini in tutti i propri organi e strutture amministrative, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da essa dipendenti.
4. La Città metropolitana di Cagliari è titolare di funzioni proprie, di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna, e di quelle eventualmente attribuite dai comuni che ne fanno parte, secondo le rispettive competenze, e le esercita evitando inutili sovrapposizioni di apparati e perseguendo l'armonizzazione delle regole.
5. Ove siano riscontrabili oggettive economie di scala e razionalizzazioni, nella gestione dei servizi, la Città metropolitana di Cagliari può delegare attraverso specifiche convenzioni le proprie funzioni ai comuni singoli o associati o alle unioni di comuni del proprio territorio.
6. La Città metropolitana di Cagliari coordina le proprie attività e le politiche di sviluppo strategico con quelle dei comuni che la costituiscono, dello Stato e della Regione, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale collaborazione.
7. La Città metropolitana di Cagliari considera le vocazioni produttive, le risorse storico-culturali, naturali, ambientali e paesaggistiche, le tradizioni e la molteplicità di competenze e saperi diffusi, come patrimonio comune, per la definizione delle politiche di area vasta, anche in un'ottica di posizionamento del contesto metropolitano nel quadro della competizione internazionale.
8. La Città metropolitana di Cagliari interpreta i bisogni e i desideri dei cittadini e delle cittadine, sostenendo la conoscenza, la ricerca e l'innovazione, perseguendo la qualità dell'ambiente urbano e rurale, la salvaguardia della biodiversità, l'integrazione dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, la cura e la rigenerazione dei luoghi e dei beni comuni, in un'ottica di sostenibilità (ambientale, economica e sociale) e di equilibrio territoriale.
9. La Città metropolitana di Cagliari promuove il protagonismo civico e i talenti, e persegue il costante e diffuso miglioramento della qualità della vita (benessere) degli individui e delle comunità, come fattori abilitanti per lo sviluppo dell'intero territorio regionale.
10. La Città metropolitana di Cagliari sostiene la cultura della legalità e la formazione civica.
11. La Città metropolitana di Cagliari favorisce la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, sia singolarmente, sia in forma associata; opera secondo metodi di confronto con gli enti locali, le forme associative, le realtà sociali ed economiche, il mondo della cultura e della ricerca, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e sindacali, al fine di integrare e qualificare le proprie politiche di intervento.
12. Le forme di partecipazione e consultazione sono disciplinate da specifico regolamento. Particolari forme di confronto collaborativo sono adottate, nei modi previsti da apposito regolamento, nell'ambito dei processi di pianificazione strategica e territoriale e della programmazione europea.
13. La Città metropolitana di Cagliari promuove e riconosce il ruolo del volontariato e del terzo settore, come risorsa per la comunità, espressione di partecipazione democratica e di coesione sociale.
14. La Città metropolitana di Cagliari assicura la massima trasparenza e pubblicità della sua attività amministrativa e l'informatizzazione delle procedure. Si impegna a valorizzare e diffondere i dati aperti (open data), come fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale. Garantisce uguale diritto di accesso alle reti per tutti/e e promuove forme di cittadinanza digitale.
15. La Città metropolitana di Cagliari assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri di chi vive, lavora e studia nel territorio metropolitano, senza distinzione di genere, religione, etnia lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, operando in particolare mediante azioni di contrasto alla povertà, alle disuguaglianze e a tutte le forme di esclusione.
16. La Città metropolitana di Cagliari promuove l'accoglienza, l'integrazione delle persone e il confronto

delle culture che si riconoscono nei valori della Costituzione e partecipano allo sviluppo economico e sociale della comunità metropolitana.

17. La Città metropolitana condivide, favorisce, assicura il processo di integrazione economica e culturale e le politiche di coesione dell'Unione europea. A tal fine si dota delle strutture necessarie per promuovere e coordinare programmi e iniziative e intrattiene rapporti istituzionali di collaborazione, confronto e promozione con altre città e aree metropolitane europee e nel mediterraneo.

18. La Città metropolitana ha quali segni distintivi, uno stemma e un gonfalone. Le modalità d'uso e la loro riproduzione sono disciplinate da norme regolamentari.

Art.2

Il territorio e sede

1. Il territorio della Città metropolitana di Cagliari coincide col territorio dei Comuni che, sulla base della Legge della Regione Sardegna n. 2 del 4 febbraio 2016, sono in essa ricompresi: Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta.

2. La Città metropolitana di Cagliari, di seguito "Città metropolitana", ha sede istituzionale a Cagliari.

TITOLO II

RUOLO E FUNZIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Art. 3

Pianificazione strategica

1. Il Piano Strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce atto fondamentale dell'Ente.

2. Il Consiglio metropolitano, su proposta del/della Sindaco/a, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza metropolitana, approva il Piano Strategico Metropolitano come atto di indirizzo e azione per la Città Metropolitana e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni che ne fanno parte.

3. La Città metropolitana, mediante l'approvazione e attuazione del Piano Strategico metropolitano, si impegna a realizzare le migliori condizioni per lo sviluppo economico, ambientale e sociale del proprio territorio e della Regione, in una ottica di equità, economicità, efficacia, efficienza ed etica e con particolare riferimento alla qualità dei servizi.

4. Nel piano strategico si definiscono gli indirizzi di programmazione, gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo periodo per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione, modalità e strumenti di monitoraggio.

5. Il Piano strategico costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città metropolitana.

6. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il/la sindaco/a metropolitano/a, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza metropolitana, sottopone annualmente al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.

Art. 4

Pianificazione Territoriale e governo del territorio

1. La città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione e governo del territorio metropolitano, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, redatto in coerenza con gli indirizzi e obiettivi del Piano Strategico Metropolitano, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione:

- costituisce lo strumento di riferimento per la conoscenza ed interpretazione del territorio, a partire dalla pianificazione urbanistica vigente;
- definisce le scelte per il governo del territorio nel medio e lungo termine;

- orienta, indirizza e coordina i processi di conservazione, riqualificazione trasformazione e valorizzazione dei sistemi insediativi, infrastrutturali e industriali, agricoli e produttivi, ambientali, paesaggistici e dei servizi, anche attraverso la identificazione di ambiti paesaggistici e di co-pianificazione intercomunale;
 - gestisce in forma integrata le politiche del territorio e il loro coordinamento a livello sovracomunale, anche attraverso l'individuazione di zone omogenee per la gestione dei servizi;
 - stabilisce, inoltre, indirizzi e obiettivi per l'attività di pianificazione e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.
3. Il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione urbanistica e di settore di competenza dei comuni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La Città metropolitana persegue la migliore integrazione delle politiche e azioni dei comuni in materia di governo del territorio, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti e delle procedure autorizzative per l'intera area metropolitana, anche attraverso il coordinamento e la cooperazione tra uffici competenti.
5. Negli ambiti specifici di competenza, in conformità alla normativa vigente, il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano ricomprende in un quadro unitario i contenuti e le funzioni della pianificazione di settore.
6. Il Piano è approvato dal Consiglio metropolitano, unitamente ai documenti di valutazione, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza metropolitana.

Art. 5

Trasparenza e partecipazione

1. I procedimenti di elaborazione e revisione del Piano strategico metropolitano e del Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione, prevedendo processi di sussidiarietà e co-pianificazione con i Comuni e gli altri Enti interessati e modalità di coinvolgimento delle forze economiche e sociali.
2. Un regolamento stabilisce le modalità di partecipazione dei portatori di interesse.

Art. 6

Funzioni e politiche di intervento

1. La città metropolitana di Cagliari persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli ad uno sviluppo sociale, economico e culturale, finalizzato al benessere della collettività e delle generazioni future, attraverso:
- la promozione di forme di gestione integrata dei sistemi naturalistico ambientali;
 - la verifica, la mitigazione e prevenzione delle situazioni di rischio idrogeologico ed il contenimento del consumo di suolo;
 - la rimozione degli ostacoli allo sviluppo ed alla crescita del capitale umano e delle intraprese economiche
 - la creazione di nuove opportunità di lavoro, attraverso la valorizzazione e messa a sistema delle risorse ambientali, culturali e umane e la formazione professionale legata ai settori economici della Città metropolitana;
 - il rafforzamento delle economie, coniugando tradizione e innovazione;
 - l'integrazione dei sistemi produttivi e la creazione di economie di filiera, assumendo la qualità come elemento caratterizzante
 - la pianificazione del sistema produttivo e commerciale, al fine di qualificare l'accessibilità e favorire una equa distribuzione dei servizi metropolitani;
 - la creazione di infrastrutture adeguate e la predisposizione di spazi per la produzione di beni e servizi e l'insediamento di imprese e start up;
 - l'organizzazione di un assetto urbano metropolitano conformato sui principali sistemi paesaggistico ambientali;
 - la promozione di politiche di rigenerazione urbana e il contrasto dei fenomeni di abusivismo e di uso improprio delle risorse ambientali e spaziali, anche mediante forme coordinate di controllo e tutela del

paesaggio.

- il risparmio e l'efficientamento energetico, la riduzione delle emissioni inquinanti e clima alteranti, la mitigazione degli impatti ambientali, nel rispetto degli indirizzi comunitari
- l'organizzazione di un sistema efficiente ed integrato di trasporto pubblico collettivo metropolitano capace di favorire la diffusione di tutte le forme di mobilità sostenibile
- la promozione della conoscenza dei fenomeni territoriali di interesse per la Città metropolitana, anche mediante l'istituzione di un osservatorio dedicato e la definizione di accordi per il coordinamento con istituti, enti, cittadini o loro associazioni ed altre città metropolitane;
- l'organizzazione e gestione dei servizi integrati (ciclo dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia) nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e sostenibilità ambientale e socio-culturale;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi alla persona di rango metropolitano
- il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione del diritto allo studio, anche attraverso la qualificazione del sistema educativo e della ricerca.

2. A tale scopo orienta le proprie politiche territoriali e promuove accordi con i Comuni e con le Unioni e altri Enti.

TITOLO III ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Art. 7

Organi della Città Metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana di Cagliari:

- il/la Sindaco/a metropolitano/a;
- il Consiglio metropolitano;
- la Conferenza metropolitana.

Art. 8

Il/la Sindaco/a metropolitano/a

1. Il/La Sindaco/a metropolitano/a è eletto/a a suffragio universale e diretto dai cittadini facenti parte del territorio metropolitano, con sistema elettorale determinato da legge regionale secondo quanto richiamato dal secondo comma dell'art. 20 della L. R. n. 2 del 2016.

Fino all'elezione diretta del/della sindaco/a metropolitano/a si applicano le disposizioni di cui alla L. R. n. 2 del 2016.

2. Il/La Sindaco/a metropolitano/a è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città Metropolitana la rappresenta ad ogni effetto di legge. Inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti;
- esercita le altre funzioni che gli/le sono attribuite dalla legge;
- propone accordi e convenzioni tra la Città Metropolitana e altri enti.

Sentita la conferenza metropolitana:

- attribuisce gli incarichi dirigenziali;
- provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende e società, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni.

3. Il/La Sindaco/a metropolitano/a può presentare al Consiglio ed alla Conferenza metropolitani le linee programmatiche da attuare nel corso del mandato.

Art. 9
Il Vicesindaco/la Vicesindaca

1. Il/La Sindaco/a metropolitano/a può nominare un/a Vicesindaco/a, stabilendo le eventuali funzioni a lui/lei delegate, dandone immediata comunicazione al Consiglio ed alla Conferenza metropolitani.
2. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del/della Sindaco/a metropolitano/a sono svolte dal/dalla vicesindaco/a.
3. Il/La Sindaco/a metropolitano/a può revocare il/la vicesindaco/a in qualunque momento, anche al semplice venir meno del rapporto fiduciario, dandone comunicazione al Consiglio metropolitano nella prima seduta utile.

Art. 10
I/Le Consiglieri / Consigliere delegati/e

1. Il/La Sindaco/a metropolitano/a, oltre che al/alla vice sindaco/a, può delegare alcune delle sue attribuzioni, sia per settori organici, sia per ambiti territoriali che per funzioni o specifici programmi e progetti. Del conferimento viene data comunicazione al Consiglio ed alla Conferenza metropolitani nella prima seduta utile. Le deleghe sono efficaci dal momento dell'accettazione.
2. I delegati/Le delegate hanno il dovere, di riferire al Consiglio ed alla Conferenza metropolitani su ogni questione relativa alla delega ricevuta, salvo che il/la Sindaco/a decida di riferire egli/ella stesso/a.
3. Il/La Sindaco/a metropolitano/a può revocare una o più delle deleghe conferite in qualunque momento, anche al semplice venir meno del rapporto fiduciario, dandone comunicazione al Consiglio metropolitano nella prima seduta utile.

Art. 11
Composizione e durata del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal/dalla Sindaco/a metropolitano/a, che lo presiede, e da un numero di consiglieri/e stabilito dalla legge regionale.
2. L'elezione del Consiglio si svolge a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge. Fino all'elezione diretta del Consiglio metropolitano si applicano le disposizioni di cui alla L. R. n. 2 del 2016.
3. Il Consiglio metropolitano dura in carica cinque anni.

Art. 12
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio metropolitano ha autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Consiglio è presieduto dal/dalla Sindaco/a metropolitano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
3. Il regolamento del Consiglio metropolitano disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, le garanzie per le minoranze, le forme di controllo politico-amministrativo, e stabilisce, nel quadro dei principi del presente statuto, la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art.13
Attribuzioni del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo della Città metropolitana.
2. Il Consiglio metropolitano:
 - propone alla Conferenza metropolitana le modifiche allo statuto;
 - approva i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'ente, con esclusione del

- regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - approva piani e programmi, sia finanziari che tecnico amministrativi;
 - adotta gli schemi di bilancio su proposta del Sindaco/a metropolitano. Acquisito il parere della Conferenza metropolitana, approva in via definitiva il bilancio;
 - approva convenzioni tipo tra comuni e le loro forme associative e accordi con Enti e comuni non compresi nel territorio metropolitano.
3. Il Consiglio adotta atti generali di indirizzo politico di programmazione, con particolare riferimento:
- al piano strategico metropolitano nonché al Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano , sentita la Conferenza metropolitana;
 - alle funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico, sociale e culturale;
 - alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - alla mobilità e viabilità di interesse della Città metropolitana;
 - alla raccolta, elaborazione dei dati, informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano;
 - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della città metropolitana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14

Diritti e doveri dei/delle Consiglieri/e metropolitani/e

1. Ogni Consigliere/a metropolitano/a rappresenta la comunità metropolitana ed esercita con lealtà le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative, la posizione giuridica e i poteri di iniziativa sono disciplinati nel regolamento del Consiglio.

Art. 15

La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è composta dal/dalla Sindaco/a metropolitano/a e dai Sindaci/che di tutti i comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Cagliari.
2. In caso di assenza od impedimento del/della Sindaco/a metropolitano, la Conferenza è presieduta dal componente più giovane.
3. La Conferenza delibera validamente con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza dei residenti nel territorio metropolitano.
4. Tutti gli atti del/della Sindaco/a e del Consiglio metropolitano sono trasmessi ai membri della Conferenza metropolitana.
5. La Conferenza metropolitana approva:
 - lo statuto e le sue modifiche;
 - il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento secondo quanto previsto dalle norme.

TITOLO IV

Organismi partecipati

Art. 16

Organismi partecipati

1. La Città metropolitana non può istituire nuovi organismi partecipati.
2. Per conseguire una migliore funzionalità, un maggiore coordinamento ed assicurare l'esercizio unitario delle proprie funzioni, la Città metropolitana promuove la ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti che la compongono allo scopo di valutare, d'intesa con i Comuni interessati, eventuali azioni che consentano l'integrazione e la valorizzazione di soggetti già operanti nel territorio di riferimento.

3. La Città Metropolitana può assumere partecipazioni negli organismi partecipati dai Comuni che la costituiscono e negli organismi che producono servizi di interesse generale nell'ambito del rispettivo livello di competenza.
4. La partecipazione della Città Metropolitana è proposta dal/la Sindaco/a metropolitano/a e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di modifica e dismissione della partecipazione.
5. Il regolamento sulle partecipazioni prevede e disciplina adeguate forme di controllo, vigilanza e trasparenza secondo i principi già previsti dalla normativa nazionale e regionale per le partecipazioni degli enti locali.
6. Il/la Sindaco/a metropolitano/a sovrintende e assicura la vigilanza e il controllo previste dal regolamento di cui al comma precedente.
7. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana presso enti, aziende società ed organismi comunque denominati sono disposte dal/la Sindaco/a metropolitano/a, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

TITOLO V

I rapporti tra Città metropolitana e altri enti

Art. 17

Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai comuni del territorio metropolitano

1. La Città metropolitana, nel perseguimento di una maggiore fruibilità, efficienza, efficacia ed economicità dei servizi resi ai cittadini e alle cittadine nell'ambito territoriale di riferimento, può delegare proprie funzioni ai comuni, alle unioni di comuni o ai sub ambiti che sono maggiormente in grado di soddisfare le istanze delle collettività locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità.
2. La delega delle funzioni spetta al Consiglio metropolitano, su proposta del/della Sindaco/a, sentita la Conferenza metropolitana, anche disponendo il trasferimento di risorse umane e strumentali e relative risorse finanziarie, regolandone condizioni e vincoli con apposita convenzione.
3. Nella convenzione sono specificati gli eventuali poteri che la Città Metropolitana mantiene, al fine di coordinare e vigilare sull'esercizio delle funzioni delegate ai comuni. Sono specificate le condizioni al verificarsi delle quali la Città Metropolitana si riserva di revocare la delega, nonché gli eventuali limiti di tempo.

Art. 18

Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni del territorio metropolitano

1. La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni ai fini della organizzazione e gestione associata di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli comuni o unioni di comuni possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana e, reciprocamente, la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei comuni, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, e i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con comuni per la organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio, e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

Art. 19

Accordi tra Città metropolitana ed enti esterni all'area metropolitana

1. La Città metropolitana, per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale, promuove accordi con enti anche internazionali.
2. La Città metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti territoriali esterni al suo territorio al fine di realizzare una gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse, o di promuovere forme di coordinamento tra le rispettive attività, prevedendo anche, ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, il reciproco avvalimento di uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
3. Agli accordi tra la Città metropolitana e soggetti esterni al suo territorio possono partecipare anche comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

Art. 20

Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città Metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. Promuove l'innovazione e la semplificazione amministrativa e l'omogeneizzazione delle procedure amministrative verso la comunità metropolitana. A tal fine la Città Metropolitana favorisce l'adozione di strumenti di e-government che migliorino i servizi resi e semplifichino la relazione tra cittadini-imprese ed istituzioni.
3. La Città Metropolitana mette a disposizione la propria struttura, nell'interesse dei comuni e delle unioni dei comuni, attraverso specifiche convenzioni.

Art. 21

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Il/la Sindaco/a metropolitano/a vigila sull'attuazione degli accordi e delle intese e presenta annualmente al Consiglio ed alla Conferenza metropolitana una relazione sul loro andamento.

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE

Art. 22

Principi generali

1. La città metropolitana disciplina attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi le caratteristiche specifiche del proprio modello organizzativo.
2. Nell'organizzazione degli Uffici e dei servizi la Città metropolitana persegue obiettivi e utilizza criteri ispirati a principi di legalità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, trasparenza, competenza, semplificazione, valorizzazione delle professionalità dei dipendenti, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.
3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi definisce in particolare l'assetto organizzativo dell'Ente, le modalità e i criteri per la nomina del/della Segretario/a Generale, per la nomina del/della Direttore/Direttrice Generale, per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, per il sistema di misurazione e valutazione delle performances.
4. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è approvato dal Sindaco/a della Città metropolitana, sentita la conferenza metropolitana

Art. 23
Il sistema di direzione

1. Alle strutture di vertice della Città metropolitana sono preposti i Dirigenti.
2. Il/La Sindaco/a della Città metropolitana attribuisce gli incarichi dirigenziali con le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il/la Sindaco/a della Città metropolitana nomina il Segretario generale.
4. Il/la Sindaco/a della Città metropolitana nomina il Direttore Generale con le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24
Approvazione e modifiche allo statuto

1. Lo statuto è approvato dalla Conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. Le modifiche al presente Statuto sono proposte alla Conferenza metropolitana dal Sindaco, o da almeno un terzo dei componenti della Conferenza, o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Art.25
Disposizioni transitorie

1. I regolamenti della Città metropolitana sono approvati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Fino all'approvazione dei regolamenti della Città metropolitana si applicano i regolamenti della Provincia di Cagliari.

Art. 26
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante "*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*" e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art.27
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Sardegna e affisso all'albo pretorio della Città Metropolitana di Cagliari e in quello dei comuni membri.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Città Metropolitana.